

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 6 ottobre 2022, n. 334

VAS-1921 REG - Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18. Registrazione dei piani urbanistici comunali esclusi dalle procedure di VAS - Verifica di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dei piani selezionati relativa al piano urbanistico denominato: "VALORIZZAZIONE DELLA GRAVINA DEL CASALE - POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Az.6.6 - Sub Az.6.6a "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale" per "Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi". Approvazione progetto definitivo, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità" Autorità procedente: Comune di Ginosa (TA).

La Dirigente ad interim della Sezione Autorizzazioni Ambientali

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;

Visto l'art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il Regolamento UE n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva europea 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D. Lgs. n.101/2018 recante "*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016*"

Visti gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 "*Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la L. 241/1990 e ss. mm. ii.

Visto il D.lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "*Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica*" e ss. mm. ii.;

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "*Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali*", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n.1518 "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";

Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015, n. 443 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione relativo all'adozione del modello organizzativo denominato "*Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA*", - Dipartimenti - Sezioni - Servizi;

Vista la DGR del 08.04.2016 n. 458 con la quale sono state definite le Sezioni dei Dipartimenti e delle relative funzioni;

Vista il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 22 gennaio 2021 n. 22 avente ad oggetto *Adozione Atto di Alta Organizzazione Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;

Vista la DGR n. 1575 del 30 settembre 2021, avente ad oggetto "*Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021 n. 22.*" con cui è stato conferito alla Dott.ssa Antonietta Riccio l'incarico di direzione, ad interim, della Sezione Autorizzazione Ambientali a decorrere dal 1° novembre 2021;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.190 del 30.5.2022, con cui è stato assegnato l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone, funzionario amministrativo di categoria D in servizio a tempo pieno e in determinato presso questa Sezione regionale;

Vista altresì la Determinazione Dirigenziale n. 220/2022 di decorrenza dell'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Coordinamento VAS*" conferito alla dott.ssa Rosa Marrone;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.140 del 26/04/2022 con cui è stato prorogato per la durata di un anno, sino al 20.05.2023, l'incarico di Posizione Organizzativa denominata "*Istruttorie procedimenti di Valutazione*"

Ambientale Strategica” conferita all’Arch. Domenico Dello Stretto, funzionario tecnico di categoria D/1 in servizio a tempo pieno e determinato presso questa Sezione regionale;

Vista la Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 12 del 14/01/2014, adottata di concerto con il Dirigente del Servizio Urbanistica e con la Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con cui è stata definita la metodologia di campionamento per la selezione dei piani urbanistici comunali per i quali è richiesta la verifica della sussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi del comma 7.3 del predetto regolamento regionale;

PREMESSO CHE:

- in data 18/07/2022 il Comune di Ginosa – Settore VI - Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni - accedeva alla procedura telematica di registrazione delle condizioni di esclusione dalle procedure di VAS di cui all’art.7, comma 7.4 del R.R. 18/2013, trasmettendo, tramite la piattaforma informatizzata del Portale Ambientale regionale, la seguente documentazione, in formato elettronico, inerente al piano in oggetto:
 - DCC n°56 del 02122021 Approv Prog def- Copia dell’atto amministrativo di formalizzazione della proposta di piano urbanistico comunale;
 - Attestazione di esclusione VAS- Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 - Attestazione di esclusione VAS-signed- Attestazione relativa all’applicabilità delle condizioni di esclusione del Piano dalle procedure di VAS;
 - Verbale conclusione conferenza servizi + allegati-signed- Contributi, pareri e osservazioni già espressi dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti territoriali interessati;
 - Progetto def PDF- Elaborati del piano urbanistico comunale;
- nell’ambito della predetta procedura telematica il Comune di Ginosa – Settore VI - Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni provvedeva a selezionare la disposizione di cui all’**art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento regionale n.18/2013, che ritiene assolti gli adempimenti in materia di VAS per i seguenti piani urbanistici comunali, fatto salvo il rispetto delle specifiche condizioni contenute in ciascun punto, in esito alla conclusione della procedura disciplinata al comma 7.4 “VIII. modifiche ai piani urbanistici comunali generali che non comportano incremento del dimensionamento insediativo globale, degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), non trasformano in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), e non determinano una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi;”;
- la Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali:
 - in data 18.07.2022 provvedeva all’assolvimento degli obblighi di cui all’art.7.4 del R.R. 18/2013, con la pubblicazione della suddetta documentazione sulla piattaforma del Portale ambientale regionale a ciò dedicata (https://pugliacon.regione.puglia.it/comp_pub/dettaglioProcedure/e808519e-5917-4622-b70c-addea828a5e3/0) ed inviava a mezzo PEC la nota prot. AOO_089_8879 del 18.07.2022 con cui comunicava, al Comune di Ginosa – la presa d’atto di avvio della suddetta procedura di registrazione;
 - in data 15.08.2022 inviava a mezzo PEC la nota prot.n. AOO_089/15/08/2022/0010066 con cui comunicava, tra gli altri, al Comune di Ginosa – Settore VI - Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni, l’avvio del procedimento di verifica a campione di sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, ai sensi del citato articolo 7, comma 4 del R.R. 18/2013;
- in data 08/09/2022, espletata l’istruttoria tecnico-amministrativa di competenza sulla base della documentazione pubblicata sul Portale regionale VAS, questa Sezione regionale inviava a mezzo PEC al Comune di Ginosa la nota prot.AOO_089-11213 del 08/09/2022 recante le ragioni ostative (che di seguito si riportano) all’applicazione delle condizioni di esclusione di cui al succitato art. all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII per il piano in argomento, ai sensi dell’art. 10bis della L.241/1990 e ss.mm.ii.: “[...] dalla documentazione trasmessa e pubblicata non è possibile evincere informazioni circa la zona omogenea del vigente PRG comunale in cui rientreranno le aree oggetto della variante urbanistica di che trattasi,

né, di conseguenza, la norma tecnica che disciplinerà tali aree, attualmente “tipizzate “Verde Pubblico o Parcheggio” (cfr: Attestazione di esclusione VAS-signed); per tali ragioni non si è potuto procedere alla verificare della sussistenza delle condizioni di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII del Regolamento regionale n.18/2013 ss.mm.ii.”

- in data 21/09/2022, si acquisiva al n. 11747 di protocollo di questa Sezione, la nota ed allegati trasmessi con pec in data 19/09/2022 con cui il Comune di Ginosa – esponeva le proprie osservazioni alla suddetta nota prot. 11213/2022 rappresentando in particolare che:
 - “[...] l’intervento “ha come finalità principale quella di riqualificare e connettere ecologicamente l’area del Parco Alfieri (area oggetto dell’intervento, con destinazione prevista dal PRG vigente “Verde pubblico”) e della Gravina con il centro storico, recuperando i caratteri peculiari del paesaggio rupestre e rispettando gli ecosistemi esistenti ad alta valenza ecologica.”;
 - “Il progetto, [...] è stato redatto in conformità al PRG, essendo tutta l’area tipizzata dal PRG vigente come “Verde pubblico (VP)” e “Centro storico”, e i cui interventi sono disciplinati rispettivamente dall’art. 19 e dall’art. 28 delle NTA dello stesso PRG (si allego estratto delle NTA con disciplina dell’art. 28 e ed estratto del PRG vigente).;”
 - “[...] la variante urbanistica, adottata esclusivamente per apporre il vincolo espropriativo, sussistono le condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, giusta art. 7, comma 2 lett. a) punto VIII [...]”
 - “La variante adottata in Consiglio Comunale[...], è relativa esclusivamente alla porzione dell’area progettuale di proprietà privata, funzionale esclusivamente all’espropriazione per pubblica utilità, proposta senza modificare gli indici urbanistici dell’area omogenea (che rimane anch’essa invariata) e senza interessare aree a destinazione agricola.”;

RITENUTO che le osservazioni sopra riportate, unitamente agli allegati, consentono di superare i motivi ostativi, sopra richiamati, relativi all’applicazione della condizione di esclusione di cui all’art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII al piano in oggetto, poiché forniscono chiarimenti e informazioni in merito ai rilievi esposti con nota prot. 11213/2022.

VERIFICATO, pertanto che il piano di che trattasi, soddisfa la condizione di esclusione di cui art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII) del Regolamento in parola, in quanto:

- non comporta un incremento del dimensionamento insediativo globale, né degli indici di fabbricabilità territoriale o di comparto o dei rapporti di copertura (o dei corrispondenti parametri disciplinati dal piano urbanistico comunale), poiché la variante in argomento ha la finalità di apporre il vincolo preordinato all’esproprio sulle particelle n. 8724 e 8727 (foglio 144), senza modificazione di destinazione, come si desume anche dalla nota comunale succitata: “La variante ... , funzionale esclusivamente all’espropriazione per pubblica utilità, proposta senza modificare gli indici urbanistici dell’area omogenea (che rimane anch’essa invariata)”;
- non trasforma in edificabili aree a destinazione agricola (comunque definite negli strumenti urbanistici comunali), giacché l’area oggetto di variante ha destinazione urbanistica “Verde Pubblico (VP)” art. 28 della NTA”;
- non determina una diminuzione delle dotazioni di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, bensì l’intervento di che trattasi produrrà aumento delle superfici di spazi pubblici/collettivi.

RITENUTO, sulla base di quanto sopra rilevato e verificato, di poter dichiarare la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’ **art.7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, ritenere assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano di che trattasi, demandando al Comune di Ginosa, in qualità di autorità procedente, l’assolvimento degli

obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione;

RITENUTO, altresì di dover precisare che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa a **“VALORIZZAZIONE DELLA GRAVINA DEL CASALE - POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Az.6.6 - Sub Az.6.6a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale” per “Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi”. Approvazione progetto definitivo, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità”**, pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;

**Verifica ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e
del D. Lgs n. 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018**

Garanzia della riservatezza

Fatte salve le garanzie previste in tema di accesso ai documenti amministrativi dalla L.241/90 ss.mm.ii. la pubblicazione del presente atto, adottato in ottemperanza ad obblighi di legge, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, dal D. Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D. lgs. n. 101/2018, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS.N.118/2011 SS.MM.II.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

- **di dichiarare** tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte integrante del presente provvedimento;
- **di dichiarare** la sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'**articolo 7, comma 7.2, lettera a) punto VIII** del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n.18 e, conseguentemente, assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica per il piano **“VALORIZZAZIONE DELLA GRAVINA DEL CASALE - POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Az.6.6 - Sub Az.6.6a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale” per “Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi”. Approvazione progetto definitivo, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità”**, demandando al Comune di Ginosa, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'articolo 7 del suddetto regolamento, con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito del provvedimento di approvazione finale;
- **di precisare** che il presente provvedimento si riferisce esclusivamente alla procedura di registrazione di cui all'art.7 del Regolamento regionale n.18/2013 relativa a **“VALORIZZAZIONE DELLA GRAVINA DEL CASALE - POR Puglia 2014-2020 Asse VI - Az.6.6 - Sub Az.6.6a “Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale” per “Realizzazione di progetti di infrastrutture verdi”. Approvazione progetto definitivo, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità”** pertanto non esime il proponente e/o l'autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere, nulla osta, atto di assenso comunque denominato in materia ambientale;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura di questa Sezione, all'Autorità procedente – Comune di Ginosa – Settore VI - Lavori Pubblici, Ambiente e Manutenzioni;

- **di trasmettere** il presente provvedimento:
 - all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
 - al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 6 comma quinto della L.R. n.7/97 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 443/2015;
- il presente provvedimento, composto da n.6 fasciate, firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è pubblicato:
 - 1) sul sito istituzionale www.regione.puglia.it - Sezione Amministrazione Trasparente – Sistema Puglia - Provvedimenti dirigenti, ai sensi della L.R. n. 15/2008 e per gli effetti di cui al comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015 per un periodo dieci giorni lavorativi consecutivi;
 - 2) sul Portale Ambientale regionale, <https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/ricerca-procedimenti-ambientali>, in attuazione degli obblighi di pubblicità stabiliti dall'art. 7.4 del Regolamento regionale n.18/2014.
 - 3) è depositato nel sistema regionale di archiviazione Diogene, secondo le modalità di cui al punto 9 delle *Linee guida per la gestione degli atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA1*;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo territorialmente competente nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

**La Dirigente ad Interim della
Sezione Autorizzazioni Ambientali**
(Dott.ssa Antonietta Riccio)

I sottoscritti attestano che l'istruttoria tecnico-amministrativa loro affidata è stata espletata nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario istruttore:

P.O. "Istruttorie procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica"
(Arch. Domenico Dello Stretto).

Il Responsabile del procedimento amministrativo

P.O. "Coordinamento VAS"
(Dott.ssa Rosa Marrone)